**Regione Siciliana**
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra il
**SERVIZIO 27_POLO REGIONALE DI PIAZZA ARMERINA, AIDONE ED ENNA PER I SITI CULTURALI. PARCHI ARCHEOLOGICI DELLA VILLA DEL CASALE E DI MORGANTINA**

e la

**Associazione di Volontariato N.O.I.S. Nucleo Operativo Interforze Sicilia**
via Ospedale n° 4 Gangi
C.F. 96021130826

PREMESSO CHE CIG: ZC61EDF089

a) la Legge-Quadro sul Volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di Volontariato come espressione di "partecipazione, solidarietà e pluralismo" promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici;
b) in conformità ai suddetti principi è stata emanata la L.R. n. 22 del 07.06.1994 recante "Norme sulla valorizzazione delle attività di Volontariato;
c) con D.A. n 1137 del 21/08/1995 è stato istituito il Registro Generale Regionale delle organizzazioni di volontariato;
d) ai fini della vigilanza e custodia dei beni culturali, l'art. 16 della L.R. n. 10 del 27.04.1999 autorizza a "stipulare a titolo gratuito, con le organizzazioni di Volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla L.R. n. 22 del 07.06.1994, le convenzioni di cui all'art. 10 della medesima legge";
e) ai fini della fruizione e valorizzazione dei beni culturali, l'art. 112 del D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 62 del 26 Marzo 2008, autorizza a stipulare accordi con le "Associazioni culturali o di Volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali";
f) il Volontariato, sia quello con obiettivi a raggio d'azione prevalentemente locale sia quello delle grandi realtà nazionali, sempre più rappresenta uno strumento qualificato e propositivo in molti campi;
g) i beni culturali, oltre ad essere elemento fondamentale della conoscenza e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentano una grande risorsa economica della Regione;
h) il Volontariato, con le sue grandi risorse umane e con la forte passione civile che lo caratterizza, può contribuire a migliorare il funzionamento di musei, biblioteche, parchi archeologici e, più in generale, luoghi di interesse culturale, ambientale e storico;
i) è obiettivo condiviso l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione ed alla fruizione del patrimonio storico-culturale ed ambientale della nostra area, promuovendo l'accezione del bene culturale come bene comune di tutti i cittadini;
j) l'esperienza e l'entusiasmo dei Volontari possono essere messi in campo a supporto del personale preposto alla tutela, per incrementare le opportunità di fruizione, le potenzialità economiche e la qualità del "servizio culturale" offerto;
k) tenuto conto di tutto quanto sopra esposto nonché della carenza di dotazione organica, questo Servizio 27_Polo Regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i siti culturali, Parchi Archeologici di Villa del Casale e di Morgantina, per garantire il più elevato standard dell'offerta culturale intende servirsi della collaborazione dell'**Associazione di Volontariato N.O.I.S. Nucleo Operativo Interforze Sicilia - via Ospedale n° 4 Gangi C.F. 96021130826** che nel prosieguo della presente

convenzione sarà indicata come l'**"Associazione"**, per la prestazione di servizi aventi carattere meramente ausiliario, dunque non sostitutivo rispetto a quelli che svolge il museo nell'ambito della fruizione, vigilanza, custodia dei beni Culturali.

CONSIDERATO CHE

1. in data 25 NOV 2011 è costituita in Gangi l'Associazione di Volontariato Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari Protezione Civile con Sede legale a Gangi (PA), iscritta al n. 666 dell'Elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile, codice 11128.
2. l'Associazione, con D.D.G. n. 363 del 24 MAG 2016 della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Protezione Civile - cambia di denominazione a "Nucleo Operativo Interforze Sicilia con Sede legale a Gangi (PA) – via Ospedale n° 4 e con Codice Fiscale 96021130826 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Palermo il 15 GEN 1985;
3. l'Associazone può, stipulare eventuali convenzioni con la Regione, gli Enti Locali e gli Enti Pubblici Istituzionali e Territoriali della Regione per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 10 della L.R. n. 22 del 07.06.1994 e s. m. e i.;
4. In data 19 GIU 2017, a seguito di pubblicazione dell'avviso di selezione nel sito istituzionale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, si è svolta presso i locali di questo Servizio, tra le associazioni che hanno presentato domanda, la selezione operata da apposita commissione aggiudicatrice che ha attribuito a parità di punteggio dopo regolare sorteggio all'Associazione N.O.I.S. Nucleo Operativo Interforze Sicilia;
5. L'associazione ha adempiuto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso la dichiarazione degli estremi del c/c dedicato ai contratti pubblici ex art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato

tra l'arch. Giovanna Susan, nata a Conselve (PD) il 04.02.1958 in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio 27_Polo Regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i siti culturali, Parchi Archeologici di Villa del Casale e di Morgantina, in seguito denominato soltanto "Polo Regionale" ed il Signor Rosario Saporito nato a Palermo il 15 GEN 1985, in qualità di Rappresentante legale dell'Associazione N.O.I.S. Nucleo Operativo Interforze Sicilia, in seguito denominata "Associazione";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
**Attività**
L' Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione **nell'affiancamento al personale di vigilanza e custodia dell'area archeologica di Morgantina**, avente carattere meramente ausiliario e non sostitutivo rispetto a servizio che svolge l'ufficio nell'ambito della fruizione, vigilanza , custodia dei beni culturali, per garantire la pubblica fruizione delle aree archeologiche - secondo le modalità di cui ai seguenti articoli - tramite i suoi volontari, iscritti in un apposito elenco soggetto ad eventuali modifiche e integrazioni, che presteranno servizio ausiliario di supporto al personale del Polo, in base al programma delle attività stabilite dal Dirigente del Polo Regionale e accettato formalmente dal Presidente dell'Associazione. Il tutto con indicazioni e limitazioni previste dall'autorizzazione n. 2505 del 18 MAG 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. In particolare, detti volontari cureranno tra l'altro presso i luoghi istituzionali di competenza:

- tutela e vigilanza dell'ambiente e dei beni culturali, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio delle zone di interesse archeologico ambientale e paesaggistico;
- monitoraggio e presidio dei siti con servizio di controllo, custodia e sorveglianza del territorio, con frequenti ricognizioni dei volontari, ove e quando non è possibile utilizzare proprio personale di custodia. Il tutto con divisa ed attrezzati di autovetture di servizio.
- affiancamento per gestione flussi turistici;
- controllo qualificazioni operatori culturali e turistici;
- gestione del traffico veicolare di prossimità e prevenzione criticità;

- accompagnamento dei disabili all'interno del percorso di visita accessibile ai portatori di handicap ;
- garantire la fruizione dei siti in occasione di eventi straordinari;
- svolgere le attività di cui sopra in attuazione di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza come previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e secondo le ulteriori indicazioni impartite dal Servizio Polo.

Il servizio di affiancamento durante le ore di apertura al pubblico del sito archeologico – diurne e serali - genericamente, sarà costituito da n. 6 volontari per una media di 4 ore giornaliere, per 180 giorni complessivi e, specificatamente, secondo un programma orario giornaliero flessibile stabilito dal Responsabile dell'Unità Operativa 05 "Direzione Museo Regionale di Aidone'. Inoltre, detto servizio di affiancamento potrà essere variato quando necessario – anche nelle ore serali e notturne per la gestione di particolari eventi, previa comunicazione con la dirigenza e per particolari esigenze legate all'attività di fruizione e valorizzazione del Sito.

Art. 2

**Adempimenti relativi allo svolgimento dell'attività**

I Volontari, nel rendere la loro prestazione secondo il programma di cui al superiore art. 1, dovranno apporre la loro firma di entrata ed uscita in un apposito registro, la cui tenuta sarà curata dal Museo Regionale di Aidone.

Il Responsabile legale dell'Associazione, firmatario della presente convenzione, è responsabile del funzionamento dei servizi di Volontariato ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa 05 "Direzione Museo Regionale di Aidone".

I Volontari sono comunque tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Le modalità organizzative "interne" dell'Associazione sono stabilite in piena autonomia dalla Associazione medesima. Il coordinamento del servizio disciplinato dalla presente Convenzione rimane, con la supervisione del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa 05 "Direzione Museo Regionale di Aidone", a carico del Presidente dell'Associazione (o suo delegato) che si impegna a garantire l'adeguatezza della professionalità degli operatori alle funzioni da svolgere in relazioni alle strutture presso le quali operano.

Art. 3

**Luogo di svolgimento dell'attività**

L'Associazione fornirà il servizio di supporto - stabilmente - presso l'**area archeologica di Morgantina.** Per particolari esigenze legate ad eventi di notevole importanza dove la presenza di visitatori è ragguardevole il servizio potrà effettuarsi, previo accordo con il rappresentante dell'Associazione, presso il **Museo di Aidone** in affiancamento oltre che al personale custode in servizio stabile, ai volontari di altra associazione destinatari di altro avviso di selezione.

Art. 4

**Durata**

La presente convenzione ha la durata di giorni 180 a partire dal 01.07.2017 (stipula) e fino al 31.12.2017. Il suo rinnovo è soggetto a formale autorizzazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e della Identità Siciliana.

Art. 5

**Natura del rapporto**

I Volontari svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito, e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, fatto salvo il rimborso di cui al seguente art. 6.

L'attività dei Volontari non potrà in nessun caso configurarsi come sostitutiva di quella del personale del Polo Regionale.

Art. 6

**Assicurazione e rimborso spese**

L'Associazione garantisce che i propri aderenti hanno la copertura assicurativa prevista dall'art. 4 della legge quadro sul volontariato, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto. La copertura

assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri sono a carico dell'Associazione.
L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, a copertura di ogni spesa derivante dalla prestazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione (uso di automezzi privati, Assicurazioni, ecc.) nonché di ogni altro onere, corrisponderà all'Associazione il rimborso complessivo di **€ 13.740,00 (TREDICIMILASETTECENTOQUARANTA/00)**, calcolato sulla base di un rimborso orario di **€ 4,00 (QUATTRO)** per ogni ora di servizio di ciascun volontario (cfr. la nota prot 98184 del 16.10.2008 del Dipartimento Regionale dei BB.CC.AA. ed E.P. - Area AA.GG. U.O. XXVI) ragguagliato al costo per spese generali, in media del 14% sul costo orario del lavoro (cfr. la circolare dipartimentale del Servizio Protezione e Sicurezza n.28 prot. 9460 del 21 novembre 2011), moltiplicato per un monte ore complessivo di n. **3.435**.

Art. 7
**Modalità di pagamento**
Il rimborso di cui al precedente art. 6 sarà corrisposto in unica soluzione, una volta ultimato l'espletamento dell'attività nel periodo stabilito dalla presente convenzione e previo formale riconoscimento, da parte del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa 05 "Direzione Museo Regionale di Aidone", della qualità dell'attività realizzata nonché previo accreditamento della somma da parte del competente Assessorato sul c/c indicato dall'associazione e dedicato ai contratti pubblici al fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.).
L'Amministrazione Regionale si obbliga a corrispondere i pagamenti come sopra descritti e secondo le prescrizioni derivanti dalle norme di contabilità tese a garantire la regolare copertura finanziaria compatibilmente con gli impegni da assumere nel suo proprio bilancio, in via provvisoria (in dodicesimi) o definitiva (di approvazione dell'esercizio finanziario corrente).

Art.8
**Tesserino di riconoscimento**
L'Associazione provvederà al rilascio, per ciascun Volontario, di apposito tesserino di riconoscimento personale da esporre in maniera ben visibile durante l'esercizio delle sue funzioni per consentire a chiunque la sua immediata identificazione.

Art. 9
**Norme di comportamento**
I Volontari sono tenuti, nell'espletamento dell'attività disciplinata dalla presente Convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché consoni al comune senso della civile educazione, e devono risultare sempre decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della propria persona. L'associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio dei Volontari e la correttezza dei loro comportamenti, particolarmente in relazione all'attività che comporta un diretto contatto con il pubblico, rispettando i diritti dell'utenza, sulla base dell'indicazioni contenute nella presente Convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa 05 "Direzione Museo Regionale di Aidone".
Ai volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, né è loro consentito ricevere visite, salvo in casi eccezionali, o utilizzare il telefono se non in caso di assoluta necessità e dietro autorizzazione. I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente al suddetto dirigente (di persona o per via telefonica) e - soltanto in caso di irreperibilità di esso – al capo turno del personale di custodia, qualunque situazione d'emergenza, come anche ogni eventuale inconveniente riscontrato durante l'espletamento del servizio.
In ogni caso, deve essere garantita la più stretta collaborazione e reciproca assistenza nello svolgimento dei vari servizi tra il personale del Polo in servizio al Museo Regionale di Aidone ed il Responsabile dell'Associazione.
Ove venissero accertate violazioni rispetto a quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, il Presidente dell'Associazione provvederà immediatamente a rimuovere (e possibilmente sostituire) il Volontario.

Art. 10
**Rilascio attestati**
Il Dirigente Responsabile del Polo, si impegna a rilasciare, a richiesta dell'Associazione, ogni attestato relativo all'attività svolta da ciascuno dei singoli Volontari.

Art. 11
**Attività di vigilanza**
L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali vigila sul rispetto di quanto è stabilito nella presente Convenzione disponendo, in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive al fine di verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.
I risultati di tali attività devono essere tempestivamente segnalati al Presidente dell'Associazione per l'adozione di conseguenti provvedimenti.

Art. 12
**Adempimenti ex art. 3 L. 136/2010**
L'Associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto in quattro esemplari originali.

Piazza Armerina, li 30 GIU 2017

Associazione di Volontariato N.O.I.S.
Nucleo Operativo Interforze Sicilia
via Ospedale n° 4 Gangi
C.F. 96021130826
Legale rappresentante
Sig. Rosario Saporito

Servizio 27
Polo Regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i Beni Culturali, Parchi Archeologici di Villa del Casale e di Morgantina
Arch. Giovanna Susan

**NUCLEO OPERATIVO**
**INTERFORZE SICILIA**
VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE
DISTACCAMENTO di Gangi
Via Ospedale, 4 - 90024 Gangi (PA)
C.F. 96021130826